



ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 188 DEL 04/09/2026

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, SENSO UNICO ALTERNATO, DIVIETO DI SOSTA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL VARALLINO 2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che, ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, recante il «Nuovo Codice della Strada», l'Ente proprietario della strada può adottare provvedimenti temporanei di disciplina della circolazione per esigenze connesse alla sicurezza e alla fluidità del traffico, alla tutela della pubblica incolumità e all'esecuzione di lavori interferenti con la sede stradale;

Richiamata la richiesta pervenuta da parte degli organizzatori dell'evento ricreativo, relativa alla necessità di modificare temporaneamente la disciplina della circolazione in ragione delle concrete modalità di svolgimento dell'evento di intrattenimento;

Considerato che nel periodo dal giorno venerdì 03 al giorno domenica 13 settembre 2026 si svolgerà la tradizionale "Festa del Varallino" presso l'area dell'omonimo Santuario, ove l'affluenza di persone e di veicoli, anche provenienti dai Comuni vicini, sarà intensa;

Ravvisata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti temporanei in relazione alle esigenze del traffico ed alle caratteristiche della località, per meglio tutelare l'incolumità dei cittadini e meglio garantire la pubblica sicurezza;

Preso atto che durante tutto il periodo di svolgimento della manifestazione del Varallino, nell'area prescelta confluiranno molte persone creando interferenze con la normale circolazione veicolare tali da rendere, in corrispondenza dell'area, modifiche alla viabilità ordinaria;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 14, 20, 21, 37 e 38 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, recante il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada», con particolare riferimento agli artt. da 30 a 43 in materia di segnalamento temporaneo;

Visto il D.M. 10 luglio 2002, recante il «Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo»;

Visto il Decreto interministeriale 22 gennaio 2019, relativo alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Decreto Sindacale n. 17/2025, relativo alla nomina dei Responsabili dei Settori del Comune di Galliate e all'attribuzione delle relative competenze gestionali;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, a decorrere dal giorno venerdì 03 settembre 2026 al giorno domenica 13 settembre 2026, sono istituiti i seguenti provvedimenti:

1) **“DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00 IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI”:**

- a) Sul lato dispari di Via Varallino, dall'intersezione con la Via Don Gallotti sino al passaggio sopraelevato della variante SS. 341 Gallaratese;

- b) Su ambo i lati, sulla sede stradale di Via Varallino, dal passaggio sopraelevato della variante SS. 341 sino al piazzale del Santuario;
 - c) Su ambo i lati della Strada Vulpiate, dal Santuario del Varallino sino all'altezza della Cascina Quara;
- 2) **“IL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’, per tutti i veicoli, di KM ORARI 30”** nel tratto di strada (Via Varallino e Strada Vulpiate) compreso tra il passaggio sopraelevato della variante SS. 341 sino all'altezza della Cascina Quara;
 - 3) **“IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE”, a tutti i veicoli**, nel tratto sterrato del Santuario del Varallino;
 - 4) **“IL SENSO UNICO” in ingresso e uscita, con direzione obbligatoria a destra verso il centro paese, del Parcheggio pubblico posto a Nord Est del parco divertimenti, come da planimetria depositata con il progetto della manifestazione, in detto tratto i veicoli dovranno circolare a velocità particolarmente moderata;**
 - 5) **“IL DIVIETO DI SOSTA E FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA” a tutti i veicoli, lungo il tratto sterrato “da” e “per” l’area di sosta posta a Nord-Est del parco divertimenti;**
 - 6) **L’area di sosta posta a Nord-Est del parco divertimenti, nonché le strade sterrate di accesso, dovranno essere adeguatamente illuminate durante tutto il periodo di utilizzo, inibendone l’accesso nel periodo di inutilizzo con idonea transennatura**

Ai residenti, ai frontisti, ai titolari delle attività agricole e agli aventi titolo dovrà essere consentito, per quanto tecnicamente possibile, l'accesso alle rispettive proprietà fino al limite dell'area materialmente interessata dal cantiere, secondo le indicazioni impartite dal personale addetto alla viabilità.

È vietato l'attraversamento veicolare dell'area materialmente occupata, dai mezzi o dalle attrezzature qualora ciò non possa avvenire in condizioni di piena sicurezza.

I provvedimenti sopra indicati dovranno seguire lo svolgimento della manifestazione e cessare immediatamente al termine nei tratti nei quali siano state ripristinate le ordinarie e sicure condizioni di circolazione.

P R E S C R I V E

Agli organizzatori, ciascuno per quanto di propria competenza, è fatto obbligo di:

- collocare alle testate del tratto interdetto idonee barriere regolamentari di chiusura, corredate dalla prescritta segnaletica di divieto di transito e dai dispositivi di visibilità previsti dalla normativa vigente;
- in caso di chiusura totale, garantire la presenza di personale addetto alla viabilità in numero adeguato, e comunque, ove necessario, da posizionare alle estremità del tratto interessato;
- utilizzare, per l'effettiva interdizione delle testate del tratto chiuso, barriere, transenne o altri dispositivi regolamentari idonei a impedire l'accesso fortuito dei veicoli, potendo coni e delineatori essere impiegati esclusivamente quali dispositivi complementari di canalizzazione e delimitazione e non quale unico sistema di sbarramento della strada;
- rendere chiaramente visibili, sia di giorno sia in condizioni di scarsa visibilità, le testate e i margini del cantiere mediante i prescritti dispositivi rifrangenti e luminosi;
- garantire in ogni momento la sicurezza della circolazione pedonale e ciclabile, predisponendo, ove necessario, percorsi alternativi protetti e adeguatamente segnalati;
- garantire, in caso di necessità, il tempestivo accesso dei mezzi di soccorso, di emergenza, delle Forze di polizia e dei servizi pubblici essenziali, predisponendo preventivamente le necessarie modalità operative;

- effettuare tutte le manovre dei mezzi d'opera interferenti con la sede stradale sotto il controllo di personale addetto;
- qualora si rendessero necessarie ulteriori modifiche alla disciplina della circolazione rispetto a quelle previste dalla presente ordinanza, darne tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale. È vietato apportare autonomamente modifiche alla viabilità non espressamente previste dal presente provvedimento;

Restano ferme, in capo al soggetto titolare dell'autorizzazione e alla ditta esecutrice, ciascuno per quanto di propria competenza, le responsabilità civili, penali e amministrative derivanti dall'esecuzione delle lavorazioni, dall'occupazione e dalla manomissione della sede stradale, dall'inosservanza delle prescrizioni impartite o dall'inadeguata installazione e manutenzione della segnaletica e dei dispositivi di sicurezza.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Galliate;
- che i provvedimenti siano resi noti agli utenti della strada mediante la prescritta segnaletica temporanea, installata, mantenuta in perfetta efficienza e successivamente rimossa a cura e spese dei soggetti incaricati delle lavorazioni;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa al soggetto titolare dell'autorizzazione e alla ditta esecutrice, per gli adempimenti di rispettiva competenza;

AVVERTE

È fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento.

Gli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della vigilanza sulla sua osservanza, anche con la collaborazione del personale volontario dell'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Galliate.

Salvo che il fatto costituisca più grave violazione, i trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni; in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, come modificato dall'art. 6, comma 4, del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 aprile 2026, n. 50.

Contro i provvedimenti concernenti l'apposizione della segnaletica stradale, è ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

**IL COMANDANTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Angelo Falcone**

Attestazione ex articolo 3 D.Lgs. 12.2.1993,n.39

Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Polizia Municipale – Responsabile del procedimento – Angelo Falcone

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Angelo Falcone in data 04/09/2026